

1. Con riferimento al rispetto del principio trasversale “DNSH”, le attività oggetto del citato contratto [rientrano/non rientrano] tra quelle elencate nelle schede 3,6,8 allegate alla circolare n.33 della Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022.

2. Le attività oggetto del citato contratto non rientrano tra quelle indicate nella “lista di esclusione” (Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01) di seguito riportata:

- i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
- ii. attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- iii. attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

3. le prestazioni contrattuali non hanno arrecato, non arrecano e non arrecheranno danno significativo all’ambiente ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17 del Reg. (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, non arrecano un danno significativo:

- i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;
- ii. all’adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- iii. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:

a) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o

b) al buono stato ecologico delle acque marine;

iv. all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:

a) le attività non conducono a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;

b) le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

- c) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- v. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- vi. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:
 - a) non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
 - b) non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione (nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al presente paragrafo, si tiene conto dell'impatto ambientale delle attività stesse e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da esse forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi).
- 4. le prestazioni contrattuali sono conformi alla vigente normativa ambientale europea, nazionale e regionale.